SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 140

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 17 giugno 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 26 maggio 2000, n. **159.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei (C.I.H.E.A.M.), relativo ai privilegi e alle immunità del Centro in Italia, fatto a Roma il 18 marzo 1999 e del relativo Scambio di Note interpretativo effettuato in data 15 e 24 settembre 1999.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo complementare tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei (C.I.H.E.A.M), relativo ai privilegi e alle immunità del Centro in Italia, fatto a Roma il 18 marzo 1999, ed il relativo Scambio di Note interpretativo effettuato in data 15 e 24 settembre 1999.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 maggio 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

ACCORDO COMPLEMENTARE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL CENTRO INTERNAZIONALE DI ALTI STUDI AGRONOMICI MEDITERRANEI (C.I.H.E.A.M.) RELATIVO AI PRIVILEGI E ALLE IMMUNITA' DEL C.I.H.E.A.M. IN ITALIA

CONSIDERATO CHE il Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei (qui di seguito denominato "C.I.H.E.A.M.") gode in Italia della capacità giuridica e dei privilegi ed immunità previsti nel Protocollo aggiuntivo n. 2 all'Accordo del 21 maggio 1962 per la creazione del C.I.H.E.A.M.;

CONSIDERATO CHE in virtù del Protocollo Aggiuntivo n. 1 all'Accordo del 21 maggio 1962 per la creazione del C.I.H.E.A.M., l'Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari (qui di seguito denominato "Istituto") è stato creato in quanto "organo del C.I.H.E.A.M." ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, lettera (c) dell'Accordo del 21 maggio 1962;

CONSIDERATO lo Scambio di Note tra il C.I.H.E.A.M. ed il Governo italiano sulla nuova sede dell'Istituto firmato a Roma il 28 novembre 1969 e a Parigi l'11 febbraio 1970;

DESIDEROSI di assicurare al C.I.H.E.A.M. le migliori condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali in territorio italiano;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

ARTICOLO 1

Nel presente Accordo:

a) l'espressione "Accordo" indica l'Accordo per la creazione del C.I.H.E.A.M. del 21 maggio 1962;

b) l'espressione "Protocollo" significa il Protocollo aggiuntivo n. 2 all'Accordo;

c) l'espressione "C.I.H.E.A.M." significa il Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei;

d) l'espressione "Istituto" significa l'Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari;

e) l'espressione "sede" si riferisce al C.I.H.E.A.M. ed indica:

   i) gli immobili siti in Valenzano (Bari) di proprietà dell'Università di Bari e messi a disposizione del C.I.H.E.A.M. per la sede dell'Istituto con Scambio di Note del 28/11/1969 - 11/2/1970;

ii) qualsiasi terreno o edificio situato sul territorio della Repubblica italiana appartenente al C.I.H.E.A.M. e destinato a sede dell'Istituto, da esso preso in locazione o in prestito o in altro modo a sua disposizione che venisse ad aggiungersi sul territorio della Repubblica italiana;

iii) qualsiasi terreno o edificio o parte di essi, posti a disposizione dell'Istituto dal Governo o da altra persona fisica o giuridica sul territorio della Repubblica italiana e temporaneamente usato per riunioni convocate dall'Istituto;

f) l'espressione "beni" indica tutti i beni, ivi compresi i fondi, le entrate, le risorse indicate all'articolo 11 dell'Accordo e gli altri averi detenuti dall'Istituto, da esso posseduti o amministrati in nome e per conto del C.I.H.E.A.M. in virtù dell'articolo 6,2 dell'Accordo e utilizzati dall'Istituto per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali;

g) l'espressione "archivi" di cui all'articolo 4 del Protocollo, include gli atti, la corrispondenza, i documenti informatici, i manoscritti, le fotografie, i filmati, le pellicole, le registrazioni sonore e le pubblicazioni appartenenti all'Istituto o in suo possesso per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali;

h) l'espressione "Direttore" indica il Direttore dell'Istituto come denominato all'articolo 7 par. 1 dell'Accordo;

i) l'espressione "personale" indica il Direttore e tutto il personale dell'Istituto nominato da lui o in suo nome.

ARTICOLO 2

Ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo il C.I.H.E.A.M., e a suo nome l'Istituto, possiedono la capacità giuridica di a) stipulare contratti b) di acquistare beni immobili e mobili e di disporne e c) di stare in giudizio.

ARTICOLO 3

Ai sensi dell'articolo 2 del Protocollo, il C.I.H.E.A.M., e a suo nome l'Istituto, godono dell'immunità giurisdizionale tranne in quei casi in cui il C.I.H.E.A.M. o l'Istituto vi abbia espressamente rinunciato.
L'immunità dalla giurisdizione non si applica in caso di azione civile intentata da un terzo per i danni risultanti da incidente causato da un automezzo, natante o aereo appartenente al C.I.H.E.A.M. o circolante per suo conto né in caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione automobilistica.
Il C.I.H.E.A.M., e a suo nome l'Istituto, si impegnano, comunque, a stipulare un'assicurazione a copertura di ogni responsabilità civile verso terzi, allo scopo di garantire il risarcimento dei danni eventualmente causati nello svolgimento delle proprie funzioni.

ARTICOLO 4

I locali inviolabili ai sensi dell'art. 3 del Protocollo sono la "sede" come definita all'articolo 1, lettera (e) del presente Accordo.

ARTICOLO 5

I beni, come definiti all'articolo 1, lettera (f) del presente Accordo, destinati al perseguimento di fini istituzionali del C.I.H.E.A.M., e a suo nome dell'Istituto, ovunque situati e da chiunque posseduti sono esenti, in virtù dell'articolo 3 del Protocollo, da perquisizioni, requisizioni, confisca, esproprio e da qualsiasi altra forma di intervento di analoga natura. L'eventuale rinuncia all'immunità dalla giurisdizione non comporta rinuncia all'esenzione da misure esecutive per la quale è necessaria una rinuncia espressa.

ARTICOLO 6

Gli archivi e i documenti inviolabili ai sensi dell'articolo 4 del Protocollo sono gli "archivi" come definiti all'articolo 1, lettera (g) del presente Accordo.

ARTICOLO 7

Il C.I.H.E.A.M., e a suo nome l'Istituto, godono delle agevolazioni finanziarie previste all'articolo 5 del Protocollo.

ARTICOLO 8

Gli averi, i redditi e gli altri beni del C.I.H.E.A.M. e dell'Istituto, esenti da qualsiasi forma di tassazione diretta ai sensi dell'articolo 6, lettera (a) del Protocollo sono i "beni" come definiti all'articolo 1 lettera (f) del presente Accordo e la "sede" dell'Istituto come definita all'articolo 1, lettera (e) del presente Accordo.

ARTICOLO 9

La lettera (b) dell'articolo 6 del Protocollo significa che il C.I.H.E.A.M. e a suo nome l'Istituto saranno esenti da dazi doganali e da ogni altra imposizione, divieto e restrizione su merci di qualsiasi natura, importate o esportate dal C.I.H.E.A.M. o dall'Istituto per le loro attività istituzionali. Tuttavia il C.I.H.E.A.M. o l'Istituto non chiederanno l'esenzione dai dazi doganali o da ogni altra imposizione su merci importate per un valore inferiore ad una somma fissata dalle competenti autorità italiane per le organizzazioni internazionali in Italia.

ARTICOLO 10

In applicazione di quanto previsto alla lettera (c) dell'articolo 6 del Protocollo, il C.I.H.E.A.M., e a suo nome l'Istituto, godranno della non imponibilità all'imposta dal valore aggiunto - IVA – e delle altre imposte indirette per acquisti rilevanti di beni e servizi connessi all'attività istituzionale ed all'esercizio delle sue funzioni. Per "acquisti rilevanti" si intendono gli acquisti di beni e servizi di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione italiana per le organizzazioni internazionali in Italia.

ARTICOLO 11

In conformità alla lettera (a) dell'articolo 6 del Protocollo, le esenzioni e le agevolazioni previste negli articoli 8, 9 e 10 del presente Accordo non si applicheranno a imposte e tasse corrispettive di servizi resi.

ARTICOLO 12

Il C.I.H.E.A.M., e a suo nome l'Istituto, saranno esenti da dazi doganali o da ogni altro diritto, come pure da ogni divieto o restrizione, relativamente all'importazione di autoveicoli destinati all'"uso ufficiale" dell'Istituto e dei pezzi di ricambio dei medesimi. Per detti autoveicoli l'Istituto beneficerà dell'esenzione da tasse automobilistiche e di un contingente di benzina o di altri carburanti e di oli lubrificanti da fissare di comune accordo tra l'Amministrazione italiana delle finanze e l'Istituto.

ARTICOLO 13

1. Tutte le comunicazioni ufficiali indirizzate al C.I.H.E.A.M., e a suo nome all'Istituto o a qualsiasi membro del personale del C.I.H.E.A.M. o dell'Istituto e tutte le comunicazioni ufficiali trasmesse al C.I.H.E.A.M. o all'Istituto, in qualsiasi maniera e sotto qualsiasi forma, non subiranno limitazioni di alcun genere né censura né interferenza. Tale protezione si applica in particolare a pubblicazioni, nastri magnetici, dischi ottici, floppy disk, filmati e diapositive, pellicole cinematografiche e sonore.

2. Il C.I.H.E.A.M., e a suo nome l'Istituto, godranno, per le loro comunicazioni, di condizioni tariffarie non meno favorevoli di quelle concesse dal Governo italiano a qualsiasi altro governo o organizzazione internazionale.

ARTICOLO 14

1. Il personale come definito alla lettera (i) dell'articolo 1 del presente Accordo, beneficia in Italia dei seguenti privilegi ed immunità:

a) immunità giurisdizionale di qualsiasi genere per le parole dette, scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, essendo inteso che questa immunità sarà mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di far parte del personale dell'Istituto, nonché immunità da ogni forma di misura cautelare restrittiva della libertà personale eccetto in caso di flagranza o di reato che comporti una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni;

b) immunità dall'ispezione e dal sequestro del bagaglio ufficiale e personale analoga a quella accordata ai membri di rango equivalente di missioni diplomatiche, fatti salvi i controlli per motivi di sicurezza pubblica;

c) esenzione per il personale che non sia cittadino italiano o non residente permanente al momento del reclutamento, da ogni forma di tassazione diretta sui salari, emolumenti, indennità e pensioni corrisposti dal C.I.H.E.A.M. e pagati per suo conto dall'Istituto, nonché sul reddito derivante da fonti al di fuori della Repubblica italiana;

d) esenzione per se stessi, i propri coniugi e familiari a carico, dalle restrizioni sull'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri;

e) per il personale che non sia cittadino italiano o non residente permanente al momento del reclutamento, la libertà di detenere nel territorio della Repubblica italiana o altrove, titoli esteri, valuta straniera o conti in qualsiasi valuta e altri beni mobili e immobili. Tale personale può liberamente trasferire i propri titoli esteri e valuta estera fuori del territorio della Repubblica italiana. Il suddetto personale, può nel corso dell'impiego presso l'Istituto o al momento della cessazione di tale impiego, esportare qualsiasi somma ricevuta in lire dall'Istituto nonché un importo pari a quello dei fondi in qualsiasi valuta dagli stessi importati nel territorio della Repubblica italiana tramite intermediari autorizzati;

f) il diritto al personale che non sia cittadino italiano o non residente permanente al momento del reclutamento, di importare, franco dogana e senza altre imposizioni, proibizioni e restrizioni sulle importazioni ovvero in esenzione fiscale, al momento dell'assunzione iniziale del proprio posto, i propri mobili ed effetti personali, inclusa un'automobile usata o nuova ed acquistare un autoveicolo nuovo in esenzione IVA; questo diritto dovrà essere esercitato entro 18 mesi dalla data della propria assunzione. L'autoveicolo nuovo non potrà essere venduto entro 36 mesi dalla data di acquisto dello stesso in Italia.

2. Ogni anno l'Istituto comunicherà al Governo la lista del personale al quale si applicheranno le disposizioni del presente articolo.

3. Il Governo rilascerà ai membri del personale dell'Istituto, ai loro coniugi e ai familiari a carico che godono privilegi, immunità e facilitazioni, una carta d'identità speciale che attesti la qualifica del titolare.

4. Oltre ai privilegi e alle immunità specificate nei precedenti paragrafi, al Direttore dell'Istituto, ovvero al più alto funzionario dell'Istituto durante l'assenza del Direttore, saranno accordati privilegi e immunità, esenzioni e facilitazioni concesse agli ambasciatori capi di missione, sempre che non siano cittadini italiani o non siano residenti permanenti in Italia al momento del reclutamento.

ARTICOLO 15

1. Ai membri del Segretariato del C.I.H.E.A.M., ai Direttori degli Istituti aventi sede al di fuori della Repubblica italiana e agli altri membri del Segretariato che occupano un impiego permanente in seno al C.I.H.E.A.M., ai membri del Consiglio di Amministrazione del C.I.H.E.A.M., ai rappresentanti degli Stati membri del C.I.H.E.A.M., agli esperti incaricati di missione e ai funzionari di altre organizzazioni internazionali saranno accordati, durante la loro permanenza sul territorio della Repubblica italiana quando in visita alla sede dell'Istituto per motivi ufficiali o partecipanti ai programmi dell'Istituto i seguenti privilegi ed immunità:

   a) immunità giurisdizionale di qualsiasi genere per parole dette o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, essendo inteso che tale immunità sarà mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di esercitare le loro funzioni; nonché immunità, per i fatti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, da ogni forma di misura cautelare restrittiva della libertà personale eccetto in caso di flagranza o di reato che comporti una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni;

   b) inviolabilità di tutte le carte e documenti;

   c) esenzione da restrizioni relative all'immigrazione, dalla registrazione degli stranieri;

   d) le stesse immunità e facilitazioni in materia di restrizioni valutarie o di cambio accordate a rappresentanti di governi stranieri in missione temporanea;

   e) le stesse immunità e facilitazioni per bagagli personali e ufficiali accordati a membri di missioni diplomatiche di rango equivalente nel rispetto delle misure di sicurezza che uno Stato può applicare secondo il diritto internazionale.

2. Il Direttore dell'Istituto comunicherà al Governo i nomi delle persone indicate al paragrafo 1 di questo articolo per quanto praticamente attuabile, in anticipo.

ARTICOLO 16

1. I privilegi e le immunità previsti negli articoli 13, 14 e 15 sono conferiti nell'interesse del C.I.H.E.A.M. e a suo nome dell'Istituto e non a vantaggio personale degli interessati. Le autorità specificate al paragrafo 2 del presente articolo avranno il diritto e il dovere di togliere l'immunità in tutti i casi in cui l'immunità impedisce il corso della giustizia. La revoca dell'immunità avrà luogo senza pregiudizio degli interessi dell'Istituto.

2. Le autorità cui si riferisce il paragrafo 1 del presente articolo sono:

   a) Il Segretario Generale in riferimento ai membri del Segretariato e ai Direttori degli Istituti;

   b) Il Direttore dell'Istituto in relazione ai membri del personale, ai visitatori ufficiali e all'Istituto stesso;

   c) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione in relazione ai membri del Consiglio e agli altri rappresentanti degli Stati membri.

3. L'Istituto ed il suo personale coopereranno in ogni occasione con le competenti autorità italiane per facilitare la buona amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza dei regolamenti di polizia ed evitare qualsiasi abuso relativo ai privilegi ed alle immunità concessi ai sensi del Protocollo e del presente Accordo.

4. Senza pregiudizio dei privilegi e delle immunità concessi dal Protocollo e dal presente Accordo, tutte le persone che godono di tali privilegi ed immunità hanno l'obbligo di rispettare le leggi ed i regolamenti della Repubblica italiana e di non interferire negli affari interni dello Stato italiano.

ARTICOLO 17

Le disposizioni del presente Accordo non dovranno essere di ostacolo all'adozione di misure di sicurezza o dei controlli necessari secondo le autorità italiane.

ARTICOLO 18

Qualsiasi controversia tra il C.I.H.E.A.M., e a suo nome l'Istituto, da una parte e il Governo italiano dall'altro, concernente l'applicazione e l'interpretazione del presente Accordo o qualsiasi questione riguardante la sede o le relazioni tra il C.I.H.E.A.M. o l'Istituto ed il Governo, che non sia risolta per via negoziale o con qualunque mezzo di regolamento concordato, sarà sottoposta alla decisione di un tribunale arbitrale composto da tre membri: uno nominato dal Segretario Generale del C.I.H.E.A.M., uno nominato dal Governo e il terzo, che fungerà da presidente del tribunale, designato dai due primi arbitri. Se i primi due arbitri non raggiungono un accordo sulla scelta del terzo arbitro entro sei mesi dalla data della loro nomina, il terzo arbitro sarà designato

dal presidente della Corte internazionale di giustizia su richiesta di una delle due parti. Un voto di maggioranza degli arbitri sarà sufficiente per raggiungere una decisione, comprese le decisioni su questioni procedurali, che sarà definitiva e vincolante per le parti.

ARTICOLO 19

Il C.I.H.E.A.M., e a suo nome l'Istituto, stabiliranno procedure idonee per la soluzione delle controversie con il suo personale. Nei contratti con altri soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, l'Istituto inserirà clausole relative alla soluzione delle controversie mediante arbitrato, mediante procedure che si conformino ai criteri giuridici generalmente accettati a tutela dell'imparzialità dell'organo giudicante e di altri aspetti, come la salvaguardia del contraddittorio. Inoltre, il C.I.H.E.A.M., e a suo nome l'Istituto, dovranno avere una adeguata copertura assicurativa o adottare altre misure analoghe al fine di consentire loro di far fronte a richieste di risarcimento di natura extracontrattuale.

ARTICOLO 20

Ciascuna delle due parti notificherà all'altra l'espletamento delle formalità previste dalla propria legislazione interna o dal proprio statuto. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della conferma della ricezione della seconda notifica e rimarrà in vigore per tutto il tempo in cui la sede dell'Istituto sarà sul territorio italiano.

Fatto a Roma il 18 - 3 - 1999 in duplice esemplare in lingua francese e italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della Repubblica italiana

Per il C.I.H.E.A.M.

.unistero degli Affari Esteri

Il Capo del Servizio
del Contenzioso Diplomatico, dei Trattati
e degli Affari Legislativi

142/1814

Roma, 15 SET. 1999

Signor Segretario Generale,

Faccio riferimento all'Accordo complementare tra il Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei (CIHEAM) e la Repubblica Italiana relativo ai privilegi ed immunità del CIHEAM, firmato a Roma il 18 marzo 1999 per comunicare che il Ministero di Grazia e Giustizia ha rilevato una difformità nella formulazione dell'art.14, comma 1, lettera (a) e nel successivo art.15, comma 1, lettera (a) circa l'ambito di operatività dell'immunità da ogni forma di misura cautelare restrittiva della libertà personale. Nell'art.15, comma 1, lettera (a) si esplicita che detta immunità è funzionale e, quindi, opera solo "per i fatti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali", previsione non inserita nell'art.14, comma 1, lettera (a).

Il Ministero di Grazia e Giustizia ritiene che tale difformità potrebbe dar luogo a dubbi interpretativi in fase di applicazione della normativa citata causando una discrepanza di trattamento per i soggetti indicati negli articoli citati.

Condividendo tale perplessità propongo che l'art.14, comma 1, lettera (a) venga interpretato nel senso che per il personale del CIHEAM l'immunità sussista solo per i fatti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali.

Se Ella concorda con quanto precede propongo che questa lettera e la Sua di risposta costituiranno un accordo interpretativo che entrerà in vigore alla data di entrata in vigore dell'Accordo complementare del 18 marzo 1999.

Umberto Leanza

Umberto LEANZA

M. Enzo CHIOCCIOLI
Segretario Generale
CIHEAM
PARIGI.

CENTRE INTERNATIONAL DE
HAUTES ETUDES AGRONOMIQUES
MEDITERRANEENNES

INTERNATIONAL CENTRE
FOR ADVANCED MEDITERRANEAN
AGRONOMIC STUDIES

Le Secrétaire Général
Secretary General

Parigi, 24 settembre 1999

Signor Capo del Servizio del Contenzioso Diplomatico,

con lettera del 15 settembre 1999 (prot. 182/1814) Ella mi ha comunicato quanto segue:

""Signor Segretario Generale,

faccio riferimento all'Accordo complementare tra il Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei (CIHEAM) e la Repubblica Italiana relativo ai privilegi ed immunità del CIHEAM, firmato a Roma il 18 marzo 1999 per comunicare che il Ministero di Grazia e Giustizia ha rilevato una difformità nella formulazione dell'art. 14, comma 1, lettera (a) e nel successivo art. 15, comma 1, lettera (a) circa l'ambito di operatività dell'immunità da ogni forma di misura cautelare restrittiva della libertà personale. Nell'art. 15, comma 1, lettera (a) si esplicità che detta immunità è funzionale e, quindi, opera solo "per i fatti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali", previsione non inserita nell'art. 14, comma 1, lettera (a).

Il Ministero di Grazia e Giustizia ritiene che tale difformità potrebbe dar luogo a dubbi interpretativi in fase di applicazione della normativa citata causando una discrepanza di trattamento per i soggetti indicati negli articoli citati.

Condividendo tale perplessità propongo che l'art. 14, comma 1, lettera (a) venga interpretato nel senso che per il personale del CIHEAM l'immunità sussista solo per i fatti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali.

Se Ella concorda con quanto precede propongo che questa lettera e la Sua di risposta costituiranno un accordo interpretativo che entrerà in vigore alla data di entrata in vigore dell'Accordo complementare del 18 marzo 1999.""

Ho l'onore di confermarLe che il CIHEAM concorda su quanto precede e che la Sua lettera unitamente alla mia presente risposta costituiscano un accordo interpretativo all'Accordo complementare del 18 marzo 1999 che entrerà in vigore alla data di entrata in vigore di quest'ultimo.

Voglia gradire, Signor Capo del Servizio del Contenzioso Diplomatico, i sensi della mia più alta considerazione.

Enzo CHIOCCIOLI

Prof. Umberto LEANZA
Capo del Servizio del Contenzioso Diplomatico
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Piazza della Farnesina
00100 Roma - Italia

11, rue Newton, 75116 PARIS - ☎ 33 (1) 53 23 91 00 - fax + 33 (1) 53 23 91 01
E-mail: chioccioli@ciheam.org

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4309):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 29 ottobre 1999.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 25 novembre 1999, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 7ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 12 gennaio 2000.

Relazione scritta annunciata il 18 gennaio 2000 (atto n. 4309/A) relatore sen. CORRAO.

Esaminato in aula ed approvato il 18 gennaio 2000.

Camera dei deputati (atto n. 6693):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 25 gennaio 2000, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e VII.

Esaminato dalla III commissione l'8 e il 15 marzo 2000.

Esaminato in aula il 31 marzo 2000 ed approvato il 10 maggio 2000.

00G0208

DECRETO-LEGGE 16 giugno 2000, n. **160.**

Differimento del termine per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 9, comma 3, che disciplina gli interventi di bonifica ad iniziativa degli interessati;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire il termine per l'attivazione della procedura di bonifica dei siti inquinati di cui all'articolo 9, comma 3, del citato decreto n. 471 del 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e della sanità;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il termine di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, è differito al 1° gennaio 2001.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BORDON, *Ministro dell'ambiente*

LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

VERONESI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

00G0211

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 13 giugno 2000.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, integrato dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale all'art. 13 dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;

Visto il decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito nella legge 29 luglio 1996, n. 402, il quale all'art. 3, comma 4, stabilisce che, a decorrere dal 1° luglio 1996, è determinata in sei punti la maggiorazione di cui al sopracitato art. 13, primo comma del decreto-legge n. 402/1981, convertito, con modificazioni, nella legge n. 537/1981;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, la quale all'art. 14 stabilisce che ferme restando le maggiorazioni previste in materia di regolamentazione rateale dei debiti contributivi previdenziali ed assistenziali e di sanzioni in caso di ritardato o omesso versamento degli stessi, con effetto dal 1° gennaio 1999, per la determinazione del tasso di interesse di differimento e di dilazione di cui al suddetto art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, è preso a base il tasso ufficiale di sconto;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 1999 e per un periodo massimo di cinque anni, la Banca d'Italia determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto), di cui all'art. 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 82, al fine dell'applicazione agli strumenti giuridici che vi facciano rinvio quale parametro di riferimento;

Visto il provvedimento della Banca d'Italia in data 28 aprile 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 maggio 2000, con il quale il tasso ufficiale di riferimento viene fissato al 3,75% a decorrere dal 4 maggio 2000;

Considerato che occorre provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, dell'art. 3, comma 4 del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito in legge 29 luglio 1996, n. 402, e dell'art. 14 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria è fissato nella misura del 9,75 per cento, a decorrere dal 4 maggio 2000.

Roma, 13 giugno 2000

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

00A7669

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 22 marzo 2000.

Entrata in vigore di testi di aggiornamento della Farmacopea europea, nelle lingue inglese e francese.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 7 novembre 1942, n. 1528;

Visto il regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242, relativa alla revisione e pubblicazione della Farmacopea ufficiale;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 752, relativa alla ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la elaborazione di una Farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sulla istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, relativa alle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997);

Vista la risoluzione AP-CSP (99) 5 adottata il 13 dicembre 1999 dal Consiglio d'Europa, Comitato di sanità pubblica, con la quale è stata decisa l'entrata in vigore di alcuni nuovi testi e monografie della Farmacopea europea;

Ritenuto di dover disporre l'entrata in vigore nel territorio nazionale dei testi adottati dalla richiamata risoluzione, come previsto dal citato art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, nonché di chiarire che i testi nelle lingue inglese e francese di cui al presente provvedimento sono esclusi dall'ambito di applicazione della disposizione contenuta nell'art. 123, primo comma, lettera *b)*, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Art. 1.

1. I testi nelle lingue inglese e francese di monografie e capitoli elencati nell'allegato 1 al presente decreto, entrano in vigore nel territorio nazionale, come facenti parte della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. I citati testi sono disponibili, a richiesta, presso il Segretariato tecnico della Farmacopea ufficiale dell'Istituto superiore di sanità.

2. I testi nelle lingue inglese e francese richiamati al comma 1 non sono oggetto degli obblighi previsti dall'art. 123, primo comma, lettera *b)*, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Roma, 22 marzo 2000

Il Ministro: BINDI

ALLEGATO 1

NUOVI TESTI

Monografie

Latino	N.	Inglese	Francese	Italiano
Producta cum possibili transmissione vectorium enkephalopathiarum spongiformium animalium	1483	Products with risk of transmitting agents of animal spongiform encephalopathies	Produits comportant un risque de transmission d'agents d'encéphalopathies spongiformes animales	Prodotti aventi rischi di trasmettere gli agenti delle encefalopatie spongiformi animali

Capitoli generali

N.	Inglese	Francese	Italiano
5.2.8.	Minimising the risk of transmitting animal spongiform encephalopathy agents via medicinal products	Réduction au minimum du risque de transmission des agents infectieux responsables de l'encéphalopathie spongiforme animale par le produits médicaux (EST)	Minimizzazione del rischio di trasmettere gli agenti delle encefalopatie spongiformi animali tramite prodotti medicinali

TESTI REVISIONATI

Monografie

Latino	N.	Inglese	Francese	Italiano
Alcohol isopropylicus	0970	Isopropyl alcohol	Isopropylique (alcool)	Alcool isopropilico
Magnesii stearas	0229	Magnesium stearate	Magnesium (stéarate de)	Magnesio stearato

Inoltre per soddisfare ai requisiti della monografia generale «Prodotti aventi rischi di trasmettere gli agenti delle encefalopatie spongiformi animali (1483)», è stata revisionata la sezione PRODUZIONE delle seguenti monografie:

Latino	N.	Inglese	Francese	Italiano
Acidum stearicum	1474	Stearic acid	Stéarique (acide)	Acido stearico
Aprotinium	0580	Aprotinin	Aprotinine	Aprotinina
Aprotininum solutio concentrata	0579	Aprotini concentrated solution	Aprotinine (solution concentrée d')	Aprotinina soluzione concentrata
Calcii stearas	0882	Calcium stearate	Calcium (stéarate de)	Calcio stearato
Cholesterolum	0993	Cholesterol	Cholestérol	Colesterolo
Chymotrypsinum	0476	Chymotrypsin	Chymotrypsine	Chimotripsina
Decylis oleas	1307	Decyl oleate	Décyle (oléate de)	Decile oleato
Diethylenglycoli monopalmitostearas	1415	Diethylene glycol monopalmitostearata	Diéthylèneglycol (monopalmitostéarate de)	Dietilenglicole monopalmitostearato
Erythromycini stearas	0490	Erythromycin stearate	Erytromycine (stéarate de)	Eritromicina stearato
Ethylenghlycoli monopalmitostearas	1421	Ethylene glycol monopalmitostearate	Ethylèneglycol (monopalmitostéarate de)	Glicol etilenico monopalmitostearato
Ethylenglycoli monostearas	1099	Ethylene glycol monostearate	Ethylèneglycol (monostéarate de)	Glicole etilenico monostearato
Ethylis oleas	1319	Ethyl oleate	Ethyle (oléate de)	Etile oleato
Glyceroli distearas	1428	Glycerol distearate	Glycérol (distéarate de)	Glicerolo distearato
Glyceroli mono-oleates	1430	Glycerol mono-oleates	Glycérol (mono-oléates de)	Glicerolo mono-oleato
Glyceroli monostearas 40-55	0495	Glycerol monostearate 40-55	Glycérol (monostéarate de) 40-55	Glicerolo monostearato 40-55
Hyaluronidasum	0912	Hyaluronidase	Hyaluronidase	Ialuronidasi
Insulina	0276	Insulin	Insulin	Insulina
Macrogolglyceroli stearas	1268	Stearoyl macrogolglycerides	Stéariques (macrogolglycérides)	Macrogolglicerolo stearato
Macrogoli aether stearylicus	1340	Macrogol stearyl ether	Macrogol (éther stéarylique)	Macrogol stearile etere
Macrogoli stearas	1234	Macrogol stearate	Macrogol (stéarate de)	Macrogol stearato
Magnesii stearas	0229	Magnesium stearate	Magnésium (stéarate de)	Magnesio stearato
Parnaparin sodium	1252	Parnaparin sodium	Parnaparine sodique	Parnaparina sodica
Propylenglycoli monopalmitostearas	1469	Propylene glycol monopalmito-stearate	Propylèneglycol (monopalmitostéarate de)	Glicole propilenico monopalmitostearato
Propylenglycoli monostearas	1469	Propylene glycol monostearate	Propylèneglycol (monostéarate de)	Glicole propilenico monostearato
Trypsinum	0694	Trypsin	Trypsine	Tripsina
Vaccina ad usum humanum	0153	Vaccine for human use	Vaccins pour usage humain	Vaccini per uso umano

00A7648

DECRETO 23 maggio 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di «Krankengymnastin» conseguito in Germania dalla sig.ra Grether Anneliese Barbara, cittadina tedesca;

Ritenuto che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994, quale titolo assimilabile in Italia a quello di fisioterapista;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 9 dell'art. 14 del suddetto decreto legislativo;

Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Vista la richiesta della sig.ra Grether Anneliese Barbara di voler sostenere la suddetta prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale del 27 maggio 1999, con il quale sono state stabilite le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale del 27 maggio 1999, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale prevista dall'art. 2 del decreto dirigenziale sopra citato;

Visto il verbale della commissione esaminarice del 5 maggio 2000;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero della sanità la competenza per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il titolo di studio di «Krankengymnastin» conseguito in Germania in data 9 aprile 1976 dalla sig.ra Grether Anneliese Barbara, nata a Freiburg (Germania) il 30 marzo 1954, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2000

Il direttore del dipartimento: D'ARI

00A7186

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 giugno 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Como.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano ha comunicato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Como in data 11 maggio 2000, dalle ore 14 alle ore 15, dovuto ad interventi di carattere tecnico;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Como in data 11 maggio 2000, dalle ore 14 alle ore 15.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 6 giugno 2000

Il direttore regionale reggente: ALEMANNO

00A7666

DECRETO 6 giugno 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cremona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art.1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica di Brescia ha comunicato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cremona in data 2 giugno 2000, dalle ore 10 alle ore 12, dovuto alla partecipazione del personale ad assemblea sindacale;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cremona in data 2 giugno 2000, dalle ore 10 alle ore 12.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 6 giugno 2000

Il direttore regionale reggente: ALEMANNO

00A7667

DECRETO 6 giugno 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Mantova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica di Brescia ha comunicato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Mantova in data 2 giugno 2000, dalle ore 10 alle ore 12,30, dovuto alla partecipazione del personale ad assemblea sindacale;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Mantova in data 2 giugno 2000, dalle ore 10 alle ore 12,30.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 6 giugno 2000

Il direttore regionale reggente: ALEMANNO

00A7668

DECRETO 13 giugno 2000.

Modalità di documentazione dell'avvenuta estinzione dei debiti tributari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante la «Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205», ed in particolare:

l'art. 13 che stabilisce le attenuanti alle pene previste per i delitti di cui allo stesso decreto legislativo applicabili quando, prima della dichiarazione dell'apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti costituiti dei delitti sono stati estinti mediante il pagamento anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all'accertamento previste dalla norma tributaria, comprendendo nel pagamento le connesse sanzioni amministrative;

l'art. 14 in cui si prevede che, se i debiti indicati nel precedente art. 13 risultano estinti per prescrizione o per decadenza, l'imputato può chiedere, al fine di avvalersi delle attenuanti indicate nel comma 4 dello stesso articolo, di essere ammesso a pagare una somma da lui indicata a titolo di equa riparazione dell'offesa recata all'interesse pubblico tutelato dalla norma violata, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado;

l'art. 22 che demanda ad un decreto del Ministero delle finanze l'individuazione delle modalità di documentazione dell'avvenuta estinzione dei debiti tributari indicati dall'art. 13 e di versamento delle somme indicate nell'art. 14, comma 3;

Visti, inoltre, gli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il pagamento del debito tributario previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è documentato mediante una dichiarazione redatta in carta semplice in conformità al modello approvato in calce al presente decreto (allegato 1), da presentare all'ufficio giudiziario procedente, unitamente alla ricevuta del pagamento effettuato. La dichiarazione reca l'attestazione, rilasciata dall'ufficio finanziario competente all'accertamento, dell'avvenuta estinzione del debito relativo ai fatti costitutivi dei reati oggetto del procedimento penale.

Art. 2.

1. Il versamento delle somme dovute ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è effettuato mediante il modello di pagamento F24, con l'indicazione, nello spazio relativo al codice tributo, del numero 8887 — denominato «Riparazione offesa nel caso di estinzione per prescrizione del debito tributario — art. 14 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74» — e, nello spazio relativo all'anno di riferimento, dell'anno in cui il versamento è effettuato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2000

Il direttore generale: ROMANO

Allegato 1

MODELLO PER LA DOCUMENTAZIONE DELL'AVVENUTA ESTINZIONE DEI DEBITI TRIBUTARI, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE ATTENUANTI PREVISTE DALL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 10 MARZO 2000 N. 74.

All'Ufficio giudiziario………………………………………

DATI IDENTIFICATIVI DEL DICHIARANTE

Nome e Cognome ________________________________

Luogo e data di nascita ________________________________

Codice fiscale ________________________________

Indirizzo ________________________________

DATI RELATIVI AL PROCEDIMENTO PENALE

Procedimento penale n.________________relativo al reato di________________

DATI RELATIVI AL PAGAMENTO

Versamento a seguito di[1] ________________________________

____

____

Importo totale versato________________ Data________________

ALLEGATI:________________________________

Data, ________________ Firma________________

ATTESTAZIONE RILASCIATA DALL'UFFICIO[2] ________________

Si attesta che è stato estinto il debito tributario costituito da[3] ________________

____

e relativo ai fatti costitutivi dei reati oggetto del procedimento penale di cui sopra.
Il pagamento delle somme dovute è stato effettuato[4] :

☐ in unica soluzione

☐ in forma rateale con la presentazione, a quest'ufficio, della prevista garanzia

Data________________ Firma ________________

---

[1] Specificare se per acquiescenza, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale o altro, indicando anche gli estremi dell'atto definito (avviso di accertamento, processo verbale, ricorso presso la Commissione Tributaria).
[2] Nel caso che vi siano due uffici competenti, ciascuno compilerà una distinta attestazione.
[3] Specificare il tipo di imposta dovuta e l'anno di riferimento.
[4] Barrare la casella in corrispondenza della modalità utilizzata.

00A7665

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 24 maggio 2000.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Palermo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Visto l'art. 9-*quinquies*, ed in particolare il comma 15, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996 n. 608;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 24 giugno 1986, con il quale sono state approvate le deliberazioni del 13 settembre 1982, 21 novembre e 12 dicembre 1983 della Commissione provinciale per la manodopera agricola di Palermo, concernente i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame valevoli per la predetta provincia;

Visto il parere espresso in data 15 febbraio 2000 dalla Commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies*, comma 5, della citata legge n. 608/1996, su proposta della competente commissione provinciale;

Tenuto conto di doversi conformare alla predetta deliberazione del 15 febbraio 2000;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Palermo sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER LE SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME AI SENSI DEL COMMA 15 ART. 9 - Quinquies, LEGGE 28 NOVEMBRE 1996 N. 608, PER LA PROVINCIA DI PALERMO

COLTURE	*Giornate/ettaro*
Pascolo	1
Pascolo arborato	5
Seminativo semplice	8
Seminativo arborato	15
Seminativo irriguo	20
Orto pieno campo	45
Orto irriguo	100
Orto irriguo stabile	150
Frutteto asciutto	63
Frutteto irriguo	88
Agrumeto	80
Vigneto	60
Oliveto	40
Mandorleto, noccioleto, pistacchieto	35
Carciofeto	50
Colture in serra	700

ALLEVAMENTI	*Giornate/capo*
Bovini	7
Equini	5
Ovini	1
Suini	1

00A7688

DECRETO 24 maggio 2000.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Forlì.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Visto l'art. 9-*quinquies*, ed in particolare il comma 15, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996 n. 608;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 24 maggio 1971, con il quale è stata approvata la deliberazione del 30 dicembre 1970 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Forlì, concernente i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame valevoli per la predetta provincia;

Considerato che la predetta commissione provinciale non ha provveduto per la provincia di Forlì alla revisione dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, come determinati dal citato decreto ministeriale 26 aprile 1971;

Visto il comma 17 del citato art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996 n. 608;

Visto il parere espresso in data 1° marzo 2000 dalla Commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies*, comma 5, della citata legge n. 608/1996;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Forlì sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER LE SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME AI SENSI DEL COMMA 15 ART. 9 - Quinquies, LEGGE 28 NOVEMBRE 1996 N. 608, PER LA PROVINCIA DI FORLI'

COLTURE	*Giornate/ettaro*	
	1ª ZONA	2ª ZONA
Seminativo semplice	6	4
Seminativo vitato e arborato	12	10
Prati naturali (non in rotazione)	7	6
Frutteto specializzato	60	60
Vigneto specializzato	70	70
Vivai e fiori	360	360
Oliveto	-	78
Orto specializzato o industriale	120	120
Castagneto	-	20
Pascolo	1	1
Tabacco	90	90
Prato pascolo	3	3
Bosco	1	1
Orto familiare e ortive in pieno campo	80	80

ALLEVAMENTI	*Giornate/capo*
Bovini	9
Equini	5
Ovini e caprini	1
Suini	4

Suddivisione in zone dei comuni della Provincia di Forlì

I ZONA

Bellaria, Bertinoro, Cattolica, Cesena, Cesenatico, Coriano, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Gatteo, Logiano, Misano A., Montiano, Morciano, Poggio Berni, Riccione, Rimini, S. Giovanni, S. Mauro, Santarcangelo, Savignano.

II ZONA

Bagno di Romagna, Borghi, Castrocaro, Civitella, Dovadola, Galeata, Gemmano, Mendola, Mercato S., Modigliana, Mondaino, Monte Colombo, Monte Fiore Conca, Monte Gridolfo, Montescudo, Portico e S. Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca S. Casciano, Roncofreddo, Saludecio, S. Clemente, S. Sofia, Sarsina, Sogliano, Torriana, Tredozio, Verghereto, Verucchio.

00A7689

DECRETO 24 maggio 2000.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Bolzano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Visto l'art. 9-*quinquies*, ed in particolare il comma 15, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996 n. 608;

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 1989, con il quale è stata approvata la deliberazione del 16 maggio 1988 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Bolzano, concernente i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame valevoli per la predetta provincia;

Visto il parere espresso in data 15 febbraio 2000 dalla commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies*, comma 5, della citata legge n. 608/1996, su proposta della competente commissione provinciale;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Bolzano sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER LE SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME AI SENSI DEL COMMA 15 ART. 9 - Quinquies, LEGGE 28 NOVEMBRE 1996 N. 608, PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Vigneto specializzato di pianura e collina ad alta meccanizzazione	90
Vigneto specializzato di collina a bassa meccanizzazione	110
Frutteto specializzato di pianura e collina ad alta meccanizzazione	80
Frutteto specializzato di collina a forte pendio e bassa meccanizzazione	110
Patata	30
Mais	10
Colture cerealicole di pianura e collina ad alta meccanizzazione	5
Colture cerealicole di collina a forte pendio e bassa meccanizzazione	20
Prato stabile con operazioni di sfalcio e raccolta meccanizzate	15
Prato stabile con sfalcio a mezzo macchine e restanti operazioni a mano	30
Ribes	300
Fragola	260
Lampone	540
Vivai frutticoli	400
Vivai viticoli	350
Colture orticole a pieno campo (patata esclusa)	90
Orti industriali	250
Colture in serra	1.850
Tunnels riscaldati	260
Tunnels freddi	130
Castagno	40
Alberi natalizi	60
Colture floricole a pieno campo	300
Bosco	3

ALLEVAMENTI	*Giornate/capo*
Bovini fino a 10 UBA (1) con prevalenza lattifere	18
Bovini per ogni capo in più da 11 a 30 UBA con prevalenza lattifere	9
Bovini per ogni capo in più oltre 31 UBA con prevalenza lattifere	6
Bovini da ingrasso	9
Avicoli da uova	0,09
Avicoli da riproduzione	0,3
Ittici da riproduzione (per 1.000 metri quadri)	100
Equini - fattrici	9
Equini - puledri	6
Suini da ingrasso	0,2
Suini da riproduzione	1,6
Cunicoli	0,7
Apicoltura nomade e stanziale (per arnia)	2
Ovini	3
Caprini	3
Cinotecnici (per 10 capi di cui almeno 5 fattrici)	140

(1) UBA = unità bovino adulto.

00A7690

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 6 giugno 2000.

Riconoscimento del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nella scuola materna.

IL CAPO
DEL SERVIZIO PER LA SCUOLA MATERNA

Visto il decreto legislativo n. 319 del 2 maggio 1994 che attua la direttiva 92/51/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni e che integra la direttiva 89/48/CEE;

Visto il decreto direttoriale del 30 luglio 1999 con il quale sono stati riconosciuti alla sig.ra Eulalia Deu Peig i titoli professionali conseguiti in Spagna ai fini dell'esercizio in Italia della professione di docente, subordinatamente al superamento delle prove attitudinali;

Visti gli atti relativi al superamento delle predette prove attitudinali, trasmesse dal Provveditore agli studi di Roma, sostenute dall'interessata il 28 aprile 2000;

Decreta:

Il titolo «Diplomado en profesorado de educacion general basica» conseguito in Spagna dalla sig.ra Eulalia Deu Peig nata a Sabadell (Spagna) il 1° agosto 1968, è inerente alla formazione professionale di insegnante, e costituisce, per l'interessata titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di insegnante nella scuola materna.

Roma, 6 giugno 2000

Il capo del servizio: GIOMBOLINI

00A7691

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 5 giugno 2000, n. **5/2000 - URAEL.**

Misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali.

Ai prefetti della Repubblica

e, per conoscenza

Al presidente della commissione di coordinamento della valle d'Aosta

Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano

Al commissario del Governo per la provincia di Trento

Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al commissario dello Stato per la regione Sicilia (Palermo)

Al rappresentante dello Stato nella regione Sardegna (Cagliari)

Al commissario del governo nella regione Friuli-Venezia Giulia (Trieste)

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 13 maggio 2000 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in data 4 aprile 2000, corredato degli allegati che ne fanno parte integrante, con il quale viene determinata la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, ai sensi del comma 9 dell'at. 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265.

Il regolamento recepisce la tendenza legislativa secondo la quale l'importo delle indennità va adeguato all'importanza ed al concreto rilievo locale delle funzioni svolte, nonché all'impegno istituzionale che ne discende, con sensibili aumenti rispetto al passato e nel contempo, in coerenza con la norma primaria, demanda all'ambito di più accentuata autonomia riconosciuta agli enti locali la facoltà di apportare incrementi e diminuzioni dei nuovi parametri sulla base di valutazioni e scelte politiche e di gestione che ne esaltano il potere decisionale. Nella determinazione delle indennità di funzione è stata tenuta presente l'equiparazione delle indennità di funzione dei presidenti di provincia a quelle dei sindaci dei comuni capoluogo della stessa provincia, in considerazione della rappresentanza ad entrambi attribuita della propria comunità e del proprio territorio, con l'eccezione dei presidenti delle province che ricomprendono aree metropolitane, le cui indennità sono equivalenti a quelle stabilite per i presidenti di provincia con popolazione superiore ad un milione di abitanti.

È stata, altresì, prevista la parametrazione dei compensi di vice sindaci e assessori comunali all'indennità spettante ai rispettivi sindaci. Lo stesso criterio viene seguito per i vicepresidenti e gli assessori provinciali la cui indennità viene parametrata all'indennità del presidente della provincia.

Sugli aspetti più significativi del nuovo sistema indennitario, sentite le associazioni degli enti locali A.N.C.I., U.P.I. ed U.N.C.E.M., si tracciano le seguenti note illustrative.

Innanzitutto vanno evidenziati alcuni profili di carattere generale che riguardano l'applicazione del provvedimento in questione e sui quali appare opportuno fornire i necessari chiarimenti al fine di eliminare gli eventuali dubbi interpretativi.

A) Decorrenza.

Il provvedimento, che ha valore regolamentare, non ha potuto avere, come si auspicava, una decorrenza retroattiva in recepimento di un esplicito rilievo in tal senso da parte del Consiglio di Stato.

Il Supremo organo, con il parere n. 30/1995 del 6 luglio 1995, ha dichiarato, infatti, che, per i regolamenti, il divieto di retroattività delle norme sancito dall'art. 11 delle preleggi, ha carattere tassativo ed inderogabile. Nel richiamato parere il Consiglio di Stato ha, inoltre, escluso la retroattività delle norme che disciplinano le indennità connesse all'attività pubblica svolta, sulla base dell'assunto che dette indennità non sono in alcun modo assimilabili alla retribuzione connessa a rapporto di pubblico impiego e, quindi, non riconducibili al paradigma di cui all'art. 36 della Costituzione, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 454 del 1997.

B) Destinatari.

Destinatari del regolamento sono esclusivamente gli amministratori indicati all'art. 23 della legge n. 265/1999. L'elencazione, infatti, oggetto di una precisa scelta operata dal legislatore, cui la norma regolamentare non può derogare, ha carattere tassativo e non consente, quindi, di attribuire benefici ad amministratori che non siano menzionati nella norma primaria.

C) Organi competenti alla determinazione di indennità e gettoni di presenza.

La norma recata dal comma 11 dell'art. 23 della legge n. 265/1999 offre l'opportunità di chiarire, preliminarmente, gli organi competenti ad adottare i provvedimenti di determinazione delle indennità in questione.

L'applicazione delle misure delle indennità e dei gettoni di presenza come stabilite nella tabella *A* del decreto, con le maggiorazioni di cui all'art. 2, è effettuata direttamente dal dirigente competente con propria determinazione.

Qualora, invece, gli organi intendano aumentare o diminuire gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza stabiliti dal decreto, ai sensi dell'art. 23, comma ultimo, della legge n. 265/1999, attese le implicazioni d'ordine politico e gestionale-contabile della scelta, spetta necessariamente alla giunta ed al consiglio deliberare dette variazioni nei confronti, ciascuno, dei propri componenti. Va, altresì, tenuto conto che competenti a deliberare in ordine alle indennità di funzione spettanti ai presidenti dei consigli comunali e provinciali sono i rispettivi consigli, in quanto rileva l'appartenenza all'organo. Pur nel rispetto della reciproca autonomia, tenuto conto degli inevitabili riflessi di carattere finanziario, i predetti organi potranno adottare le rispettive determinazioni concernenti le variazioni previe opportune intese.

In tal caso in ordine all'obbligo di astensione previsto dall'art. 19 della legge n. 265/1999, che ha sostituito l'art. 290 del T.U.L.C.P. 4 aprile 1915, n. 148, senza, però, alterarne, fondamentalmente, finalità e sostanza, si ritiene, sulla base del prevalente orientamento dottrinario e giurisprudenziale formatosi in ordine alla precedente normativa, che la votazione sulla corresponsione dell'indennità di carica non configuri gli estremi dell'interesse personale che comporta l'obbligo dell'astensione, sia perché le indennità vengono deliberate facendo riferimento astrattamente alla carica e non alla persona titolare della carica stessa, sia perché le cariche elettive presso gli enti locali costituiscono «*munera publica*» e, come tali, implicano doveri più che diritti e l'interesse al loro esercizio riguarda la pubblica utilità e non quella dei singoli.

D) Trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione.

In ordine alla trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione, considerato che il combinato disposto di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 23 della legge n. 265/1999, consente la procedura a condizione che la stessa sia prevista da statuti e regolamenti degli enti e comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari. Visto, inoltre, che il compenso mensile percepito dal consigliere non deve comunque superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente, appare coerente con il dettato normativo che detta procedura possa essere esperita sulla base del consuntivo annuale della spesa sostenuta dall'ente per i gettoni di presenza con riferimento agli oneri assunti dallo stesso ente in applicazione del decreto. Di tal ché il beneficio potrà in concreto applicarsi solo a seguito dell'emanazione delle disposizioni statutarie e regolamentari e al verificarsi delle condizioni previste dalla legge.

Esaminati gli aspetti generali di maggiore interesse, si forniscono ora alcune note di commento che riguardano le singole disposizioni del provvedimento:

Art. 1, comma 2.

La norma che prevede l'equiparazione dell'importo dell'indennità di funzione del presidente della provincia all'indennità spettante al sindaco del comune capoluogo della provincia stessa, non trova applicazione

relativamente al gettone di presenza dei consiglieri provinciali e comunali, che rimane rapportato alla dimensione demografica dell'ente.

Rileva, a tal proposito, la diversa natura dell'indennità spettante ai consiglieri rispetto a quella che compete al sindaco e agli assessori. Mentre, infatti, l'indennità di funzione è connessa alla carica, i gettoni di presenza sono corrisposti per l'effettiva partecipazione alle sedute del consiglio, per cui al maggior impegno eventualmente richiesto al consigliere si fa fronte con la dinamicità del sistema predisposto dal legislatore per procedere al calcolo di detta indennità.

Art. 2.

All'art. 2 vengono individuate distinte e tra loro cumulabili maggiorazioni degli importi di cui alla tabella A, in applicazione del comma 8, lettera *b,* dell'art. 23 della legge n. 265/1999, in relazione alla fluttuazione stagionale della popolazione, alla percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare della spesa di parte corrente.

In particolare per i riferimenti relativi ai parametri finanziari sono state predisposte ed allegate al decreto le tabelle *B*, *B*1, *C* e *C*1.

Le tabelle *B* e *B*1 indicano, rispettivamente per comuni e province, le medie regionali per fasce demografiche del rapporto tra le entrate proprie dell'ente ed il totale delle entrate. Si evidenzia che tra le entrate proprie sono state considerate soltanto quelle relative al titolo I e al titolo III in quanto entrate correnti destinate a finanziare le spese correnti tra le quali rientrano quelle relative alle indennità ed ai gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori degli enti locali. Il denominatore del rapporto è stato individuato nel totale delle entrate in quanto la disposizione dell'art. 23, comma 9, lettera *b),* della legge 265/1999 prevede la formulazione del parametro tenendo conto dei predetti dati finanziari.

Le successive tabelle *C* e *C*1 indicano, rispettivamente per comuni e province, le medie regionali per fasce demografiche della spesa corrente per abitante.

Come prescritto dall'art. 2, comma 1, lettera *b)* e *c),* gli importi delle indennità di cui alla tabella *A* sono aumentabili ove gli enti verifichino che i dati finanziari dell'ultimo bilancio approvato risultino superiori a quelli indicati nelle citate tabelle *B*, *B*1, *C* e *C*1.

I parametri delle suddette tabelle forniscono indicazioni in ordine alla sufficiente disponibilità di risorse per poter affrontare eventuali maggiorazioni delle indennità fissate nella tabella *A*.

Va, infine, evidenziato che le medie dei dati finanziari riportati nelle tabelle *B*, *B*1, *C* e *C*1 in alcuni casi coincidono con dati degli stessi enti in quanto in certe fasce demografiche vi è un unico comune o un'unica provincia. In particolare, tali casi sono riscontrabili nelle fasce demografiche degli enti di grandi dimensioni. Tale situazione non sembra che possa provocare disfunzioni nel sistema delineato dal decreto del 4 aprile 2000 n. 119. Infatti, i dati riportati nelle tabelle servono solo a fornire indicazioni dirette a verificare lo stato dell'entrata e della spesa corrente di ogni singolo ente. Laddove la situazione in atto dell'entrata e della spesa risulti maggiore rispetto a quella indicata nelle citate tabelle, viene in rilievo un incremento dell'attività dell'ente e la capacità di assorbire eventuali maggiori spese che giustificano eventuali incrementi delle indennità.

Come dato storico si evidenzia che entrambi i parametri seguono un andamento crescente.

I parametri finanziari indicati nelle tabelle *B*, *B*1, *C* e *C*1 da prendere in considerazione da parte di ciascun ente sono quelli relativi alla regione ed alla classe demografica di appartenenza. L'ultima colonna e l'ultima riga di ciascuna delle citate tabelle, denominate come «Totali», indicano rispettivamente la media a livello regionale e la media a livello nazionale, limitata, quest'ultima alle regioni indicate nelle tabelle. Dette medie, regionale e nazionale, non devono essere prese in considerazione dagli enti in quanto riportate solo a scopo conoscitivo e di raffronto con le realtà locali.

Come già evidenziato negli aspetti generali della circolare, si sottolinea che l'applicazione dei parametri previsti dall'art. 2 del decreto ai fini della maggiorazione degli importi stabiliti dalla tabella *A*, è automatica per gli enti che versino nelle condizioni previste dal medesimo articolo.

Art. 7.

Le indennità del presidente e degli assessori delle unioni dei comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono determinate in base alla misura dell'indennità del sindaco del comune di riferimento.

Per «comune di riferimento» s'intende, come già specificato nel comma 1 dell'art. 7 del decreto, rispettivamente per l'unione di comuni, il comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione; per le comunità montane, il comune con popolazione pari alla popolazione montana della comunità montana; per i consorzi fra enti locali, il comune avente popolazione pari all'intera popolazione residente nei comuni che fanno parte del consorzio.

Art. 10.

L'indennità di fine mandato spettante a sindaci e presidenti di provincia, pari ad una indennità mensile per ogni 12 mesi di mandato, va commisurata al compenso effettivamente corrisposto, ferma restando la riduzione proporzionale per periodi inferiori all'anno.

Art. 11.

Il limite indicato dalla tabella *D* si riferisce al tetto di spesa complessivo risultante dall'applicazione di tutte le voci del decreto e non è riferito alle singole voci indennitarie.

Benchè i commi 1 e 2 dell'art. 11 consentano agli enti di aumentare gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza così come determinati nel decreto, il successivo comma 3 pone un limite al predetto incremento.

In particolare, il citato comma 3 stabilisce che il rapporto esistente tra le spese per le indennità e i gettoni di presenza, calcolate in linea teorica applicando quanto previsto dal decreto, e le spese correnti stanziate nel bilancio di previsione non deve essere aumentato oltre i valori percentuali indicati nella tabella *D*.

A titolo di esempio:

a) spese per indennità e gettoni di presenza: 100;

b) spese correnti stanziate in bilancio: 1000;

c) l'incidenza delle spese per indennità e gettoni di presenza sulle spese correnti è pari al 10%;

d) in caso di aumento delle indennità e dei gettoni di presenza rispetto a quanto previsto dal decreto, l'incidenza di cui al precedente punto *c)* può essere incrementata nei limiti dei valori percentuali indicati nella tabella *D*. Ad esempio, i comuni con popolazione superiore a 100.001 abitanti possono applicare un incremento nei limiti del 30% dell'incidenza percentuale delle spese per le indennità e dei gettoni di presenza sulle spese correnti di cui al precedente punto *c)*.

Art. 12.

La parametrazione delle percentuali delle indennità va effettuata sulla base dei dati della tabella *A* incluse le maggiorazioni di cui all'art. 2.

Per comunità montane e consorzi, per i quali non è prevista alcuna parametrazione, si applica la tabella *A*.

I compensi previsti dal decreto non possono essere corrisposti per cariche che non siano contemplate dall'art. 23 della legge n. 265/1999.

Si richiama la possibilità di aumentare o diminuire gli importi delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza secondo quanto previsto dall'art. 23, ultimo comma, della legge n. 265/1999.

Le SS.LL. sono invitate a trasmettere con ogni sollecitudine la presente circolare a tutte le amministrazioni locali interessate ricadenti nel territorio di rispettiva competenza, fornendo al riguardo un cortese cenno di assicurazione.

Il Ministro: BIANCO

00A7649

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 31 maggio 2000, n. **114/E.**

Dichiarazione da parte delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 29, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, dei dati fiscali, contributivi ed assicurativi relativi ai compensi corrisposti sotto qualsiasi forma e soggetti a ritenuta alla fonte (mod. 770/2000).

A tutte le amministrazioni dello Stato

e, per conoscenza

Alle direzioni centrali del Dipartimento delle entrate

Alle direzioni regionali delle entrate

Agli uffici delle entrate

Agli uffici distrettuali delle imposte dirette

Agli uffici IVA

Ai centri di servizio delle imposte dirette ed indirette

Al segretariato generale

Al servizio consultivo e ispettivo tributario

Al comando generale della Guardia di finanza

Il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 39 del 17 febbraio 2000, ha modificato, tra l'altro, l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che disciplina la presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

In base al disposto del novellato art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 «le amministrazioni di cui al primo comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano i dati fiscali, contributivi ed assicurativi di tutti i percipienti utilizzando il modello approvato con il decreto dirigenziale di cui all'art. 1, comma 1, secondo periodo».

Al riguardo si ricorda che il primo comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concerne le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono le somme ed i valori di cui all'art. 23, dello stesso decreto.

Tanto premesso, consegue che, salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata, le suddette amministrazioni sono obbligate a comunicare i dati fiscali, e contributivi relativi al periodo d'imposta 1999, mediante il modello 770/2000, approvato con il decreto dirigenziale 20 dicembre 1999, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 231 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1999. Si segnala, altresì, che quest'ultimo decreto è stato oggetto del comunicato di errata corrige pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 2000.

Si ricorda, inoltre, che in base al disposto di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della

Repubblica n. 322/1998, i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive, della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e di quella del sostituto d'imposta, qualora abbiano effettuato ritenute alla fonte nei riguardi di non più di venti soggetti, presentano la dichiarazione unificata annuale.

Ai fini della determinazione della soglia dei venti soggetti, discriminante dell'invio del mod. 770, in forma unificata qualora il soggetto sia tenuto a presentare almeno due delle dichiarazioni sopra indicate, si evidenzia che rilevano esclusivamente i soggetti che abbiano subito ritenute fiscali, restandone esclusi quelli che abbiano subito solo trattenute ad altri fini (es. contributivi o previdenziali).

Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, le amministrazioni dello Stato, che hanno effettuato trattenute nei confronti di più di venti soggetti, devono utilizzare il modello di dichiarazione dei sostituti d'imposta (mod. 770) per la comunicazione dei dati relativi ai propri percipienti, presentandolo tramite una banca convenzionata o un'agenzia delle Poste italiane S.p.a. entro il termine del 31 maggio previsto dall'art. 2, comma 5, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 322/1998.

Nel caso in cui l'amministrazione sia obbligata alla presentazione della dichiarazione unificata, ai fini dei termini di presentazione valgono, invece, le disposizioni recate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 2000.

Con riguardo alle modalità di trasmissione del mod. 770/2000, si ricorda, tuttavia, che il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, ha modificato, altresì, l'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, prevedendo, tra l'altro, che i soggetti con un numero di dipendenti non inferiore a cinquanta presentano le dichiarazioni in via telematica all'amministrazione finanziaria, direttamente o tramite uno degli incaricati abilitati al servizio telematico indicati nell'art. 3, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322/1998.

Pertanto, le amministrazioni dello Stato con un numero di dipendenti eguale o superiore alle cinquanta unità hanno l'obbligo di trasmissione dei dati di cui sopra esclusivamente attraverso il servizio telematico.

Il numero dei dipendenti deve essere individuato al momento della chiusura del periodo d'imposta avvenuta nell'anno solare precedente a quello in cui si concretizza l'obbligo di presentazione della dichiarazione in via telematica.

La trasmissione della dichiarazione in via telematica deve essere effettuata entro il 30 giugno 2000.

Per quanto concerne, invece, le modalità di trasmissione telematica dei dati comunicati mediante il modello 770/2000, è necessario fare riferimento a quanto contenuto nelle specifiche tecniche approvate con decreto del 10 marzo 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2000.

Per poter usufruire direttamente del servizio telematico le amministrazioni dello Stato devono richiedere preventivamente l'abilitazione di cui all'art. 4, del decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni.

Si precisa che l'abilitazione è rilasciata previa presentazione di specifica domanda da redigere su modelli predisposti e distribuiti dall'amministrazione finanziaria. La domanda è presentata alla direzione regionale, o all'ufficio delle entrate, ovvero all'ufficio distrettuale delle imposte dirette, o all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, competente in base al domicilio fiscale del richiedente.

La compilazione della domanda deve essere effettuata in base a quanto indicato nelle relative istruzioni. È necessario, altresì, precisare che:

nel quadro *A*, al campo «Tipo di soggetto» si deve inserire il codice G50;

nel quadro *B*, al campo «Codice fiscale» si deve indicare il codice fiscale attribuito all'amministrazione richiedente;

nel quadro *C*, al campo «Codice fiscale» si deve indicare il codice fiscale del rappresentante legale dell'amministrazione richiedente, da individuare nel responsabile del servizio di trasmissione.

Al fine del reperimento della normativa e della modulistica citata, si segnala che nel sito Internet www.finanze.it sono resi disponibili il decreto di approvazione del mod. 770/2000 e relative istruzioni, il decreto di approvazione delle specifiche tecniche, nonché il modello di domanda di abilitazione al servizio telematico e le relative istruzioni.

Si evidenzia, da ultimo, che per effetto dell'art. 11, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, non trova più applicazione l'art. 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, che prevedeva l'emanazione annuale di un apposito decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, per la definizione dei termini e delle modalità di comunicazione degli elenchi dei percipienti da parte delle amministrazioni dello Stato, di cui all'art. 29, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973.

Il direttore generale: ROMANO

00A7692

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 30 maggio 2000 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Luis Guillermo Gerdau O'Connor, console generale della Repubblica del Perù a Genova.

00A7670

In data 30 maggio 2000 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Roberto Helg, console onorario della Repubblica Slovacca a Palermo.

00A7696

Limitazione di funzioni del titolare dell'agenzia consolare onoraria in Belize (Belize)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Charles Antonio Chavannes, agente consolare onorario in Belize (Belize), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in San José degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in San José delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in San José dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in San José di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazione (esclusa cittadinanza e residenza all'estero), vidimazione e legalizzazione di documenti nei casi previsti (art. 49 decreto del Presidente della Repubblica n. 200);

7) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in San José della documentazione relativa al rilascio e rinnovo di passaporti;

8) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in San José delle richieste di visti ingresso da parte di cittadini stranieri;

9) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

10) tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'ufficio consolare onorio di quello delle firme delle Autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2000

Il direttore generale: DOMINEDÒ

00A7695

Limitazione di funzioni del titolare dell'agenzia consolare onoraria in Charleston (Stati Uniti d'America)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Sergio Fedelini, agente consolare onorario in Charleston (Stati Uniti d'America), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa e di promozione degli interessi nazionali nei settori, politico, economico-commerciale e culturale, nonché di tutela dei cittadini italiani, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di navi italiane;

2) tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'ufficio consolare onorario.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2000

Il direttore generale: DOMINEDÒ

00A7693

Limitazione di funzioni del titolare dell'agenzia consolare onoraria in Passo Fundo (Brasile)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

La sig.ra Elohy Lurdes Bertoldo in Alessandri, agente consolare onorario in Passo Fundo (Brasile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Porto Alegre degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Porto Alegre delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Porto Alegre dei testamenti formati a bordo di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Porto Alegre della documentazione relativa al rilascio dei visti;

5) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Porto Alegre della documentazione relativo al rilascio e rinnovo di passaporti;

6) certificazione, vidimazione e legalizzazione di documenti nei casi previsti (art. 49 decreto del Presidente della Repubblica n. 200);

7) tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscizione dell'ufficio consolare onorario e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2000

Il direttore generale: DOMINEDÒ

00A7694

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Approvazione delle modifiche statutarie della Fondazione Cassa di risparmio di Parma e Monte di credito su pegno di Busseto, in Parma.

Con provvedimento del 31 maggio 2000, è stato approvato lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Parma e Monte di credito su pegno di Busseto, con sede in Parma, strada al Ponte Caprazucca 4, modificato ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1999, n. 125.

Da detta data la Fondazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, è persona giuridica privata.

Lo statuto è consultabile presso la sede della Fondazione e presso il competente Ministero.

007714

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Selvazzano Dentro

Con decreto 17 gennaio 2000, n. 4748, del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2000, al registro n. 1, foglio n. 175, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto di terreno, sito in comune di Selvazzano Dentro (Padova), distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 3, mappale n. 1088, di superficie di Ha 0.00.80, ed indicato nell'estratto di mappa, rilasciato in data 11 novembre 1998, in scala 1:2000, dall'ufficio del territorio di Padova, che fa parte integrante del citato decreto.

00A7651

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Domanda di registrazione del prodotto «Melocoto'n de Calanda», presentata ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Si comunica che è stata pubblicata nella G.U.C.E., serie C, n. 77 del 17 marzo 2000 la domanda di registrazione, quale denominazione di origine protetta, presentata dalla Associaciòn de productores de melocoto'n tardio de la zona de Calanda, con sede in Calanda (Spagna) ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, per il prodotto «Melocoto'n de Calanda» - classe 1.6 Ortofrutticoli.

Copia della predetta G.U.C.E. contenente la descrizione del disciplinare di produzione è depositata presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - ex Divisione VI qualità, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, ed è a disposizione di tutti gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni.

Il presente comunicato è pubblicato in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2, del predetto regolamento.

00A7650

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Modificazioni allo statuto dell'Accademia italiana di economia aziendale, in Bologna

Con decreto ministeriale 28 maggio 2000 del Ministro dei beni e le attività culturali è stata approvata la modifica del vigente statuto dell'Accademia italiana di economica aziendale, con sede in Bologna.

00A7653

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Approvazione delle modificazioni allo statuto sociale della Fondiprev - Compagnia di assicurazioni sulla vita S.p.a., in Firenze.

Con provvedimento n. 1545 del 5 giugno 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della Fondiprev - Compagnia di assicurazioni sulla vita S.p.a., con le modifiche deliberate in data 19 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti ai seguenti articoli: art. 28 (fissazione del limite, per i sindaci, all'assunzione di incarichi ed assegnazione all'assemblea del potere di designare il Presidente del collegio sindacale. Introduzione dell'obbligo del consiglio di amministrazione di fornire al collegio sindacale un'informativa almeno trimestrale sulla gestione); art. 29 (modifica del termine di convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio entro il 30 aprile, con possibilità di prorogare tale termine al 30 giugno, qualora particolari esigenze lo richiedano).

00A7652

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero della difesa 26 aprile 2000, recante: «Modificazioni all'elenco delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 119 del 24 maggio 2000).

La tabella prevista dall'art. 4 del decreto citato in epigrafe, riportata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 38, prima e seconda colonna, è da intendersi sostituita dalla seguente:

STATURA	DONNE		
	PERIMETRO TORACE	PESO	
	Min.	Max.	Min.
161	70	64	50
162	70	65	51
163	70	66	52
164	70	67	53
165	70	68	54
166	70	69	55
167	70	70	56
168	70	71	57
169	70	72	58
170	70	73	59
171	70.5	74	60
172	71	75	61
173	71.5	76	62
174	72	77	63
175	72.5	78	64
176	73	79	65
177	73.5	80	66
178	74	81	67
179	74.5	82	68
180	75	83	69
181	75.5	84	70
182	76	85	71
183	76.5	86	72
184	77	87	73
185	77.5	88	74
186	78	89	75
187	78.5	90	76
188	79	91	77
189	79.5	92	78
190	80	93	79

00A7712

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.